



COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, EFFICIENZA ENERGETICA, RISCHIO SISMICO, IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COLONNINE DI RICARICA

[Artt. 119 e 121, decreto-legge n. 34 del 2020]

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Con questo informativo l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.lgs. 101/2018.

Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modulo verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le attività connesse all'esercizio dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica effettuati sulle unità immobiliari o sulle parti comuni degli edifici di cui agli artt. 119 e 121 comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, e le relative attività di liquidazione, accertamento e riscossione.

Conferimento dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di cessione del credito o riaccredito del contributo sotto forma di sconto. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

Base giuridica

L'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha previsto che per le spese per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e di riduzione del rischio sismico effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 la percentuale di detrazione è aumentata al 110 per cento. Inoltre, ha disposto che anche gli interventi di efficienza energetica, nonché l'installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati e di colonnine di ricarica, se effettuati congiuntamente agli interventi di cui al comma 1 dell'art. 119, possono beneficiare della medesima percentuale di detrazione. L'art. 121, comma 2, dello stesso decreto ha stabilito la possibilità nei confronti dei sottoscrittori, negli anni 2020 e 2021, senza per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

SUPERBONUS 110%: PROROGA AL 31 MARZO DELLA COMUNICAZIONE ALL'ADE PER CESSIONE CREDITO E SCONTO

Posted on 24 Febbraio 2021



Category: [Sportello Ecosismabonus](#)

Tags: [cessione](#), [superbonus](#)

Proroga al 31 marzo 2021 del termine per l'invio della comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'esercizio delle opzioni per l'utilizzo dei *Superbonus* tramite cessione a terzi del credito d'imposta o sconto in fattura praticato direttamente dal fornitore, relativamente alle spese sostenute nel 2020.

Così stabilisce il **[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n.2021/51374 del 22 febbraio 2021](#)**, con il quale, accogliendo le richieste di proroga formulate dagli operatori, dai consulenti e dalle relative associazioni di categoria, viene posticipato al 31 marzo p.v. il termine d'invio della suddetta comunicazione, in via generale fissato al 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto ai bonus fiscali per i quali è riconosciuta la possibilità di utilizzo alternativo alla detrazione, ai sensi dell'art.121 del DL 34/2020, convertito con modifiche in legge 77/2020.

Come specificato nelle stesse motivazioni del Provvedimento allegato, la proroga si è resa necessaria considerato che la procedura per l'invio telematico della comunicazione è stata resa disponibile solo il 15 ottobre 2020. Il posticipo dei termini rende, quindi, più agevole la predisposizione e successiva trasmissione di tutte le pratiche relative alle spese sostenute nel 2020, che non è stato possibile inviare progressivamente.

